

D.M. 7 aprile 2021 [\(1\)](#).

Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap. [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2021, n. 105.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'*art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Visto il *decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, che ha stabilito le condizioni e le modalità per l'applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

Visto l'*art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76*, convertito dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, che ha modificato l'*art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, stabilendo che i verbali

delle Commissioni mediche integrate di cui all'*art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell'*art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998*;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

All'*art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell'*art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, come modificato dall'*art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito con modificazioni dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana